

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

FALLIMENTI
Slitta la votazione sul decreto



La Pa ha la precedenza sui fallimenti. I capigruppo del Pd e delle altre forze della maggioranza hanno chiesto ieri l'inversione dell'ordine del giorno dell'aula del Senato perché la votazione del decreto fallimenti cedesse il passo alla riforma della pubblica amministrazione. Un «cambio di programma» approvato dalla maggioranza con il voto contrario dell'opposizione. La ragione della precedenza sta, secondo il senatore Dem Giorgio Tonini, nella maggiore complessità e delicatezza del provvedimento che riguarda la Pa considerato «centrale nel programma del governo e assolutamente essenziale per la manovra di bilancio del prossimo anno». Sul decreto fallimenti oggi il Governo potrebbe chiedere la fiducia.

INTERDIZIONE
La competenza per il carcerato

Sull'interdizione del carcerato, tutela legale al tribunale del circondario dove è detenuto. La Corte di cassazione fornisce le indicazioni per individuare il giudice competente quando il procedimento di interdizione riguarda una persona detenuta, chiarendo che il foro utile per l'apertura della tutela va individuato in quello del luogo dove il diretto interessato ha l'abitale dimora e nel cui circondario si trova la struttura dove è ristretto. I giudici della sesta sezione civile precisano che sono irrilevanti gli eventuali spostamenti dell'interdetto da un carcere all'altro disposti dopo l'avvio della tutela. Corte di Cassazione - Sezione VI - Sentenza 3 agosto 2015 n. 16292

GENITORI AFFIDATARI
Minore all'estero? Serve il consenso

La madre affidataria non può allontanarsi dall'Italia senza il consenso dell'altro genitore. La Cassazione conferma la condanna per il reato, ormai prescritto, di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice a carico di una madre che aveva trasferito all'estero la sua residenza senza prima avviare il procedimento per la modifica delle prescrizioni e senza via libera del padre. Corte di cassazione - Sezione VI civile - Sentenza 3 agosto 2015 n. 33983

Cassazione. L'offerta e la messa in vendita sono fattispecie autonome

Smercio di stupefacenti con punibilità ampia

Non è necessaria la consegna materiale per la contestazione

Alessandro Galimberti
MILANO

Punibilità ampia con soglie molto anticipate per lo smercio di sostanze stupefacenti. A ribadire i confini dell'articolo 73 del Dpr 309/90 è la Prima penale della Cassazione, con la sentenza 33928/15 depositata ieri in cancelleria. A innescare la decisione era stato l'imputato in un procedimento della Procura di Lecce, che contestava l'applicazione della custodia cautelare in assenza di elementi sulla partecipazione al sodalizio e anche circa il

commercio di alcune partite di stupefacente di tipo cocaina.

Sul primo punto la Corte ha avallato l'interpretazione dei giudici dell'indagine e del riesame, ritenendo sufficienti le numerose intercettazioni ambientali e telefoniche per giungere al coinvolgimento diretto nella «consorteria» dedicata al traffico di droga (tra l'altro «l'apprezzamento sull'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza», da ultimo n. 35181/13).

Quanto alla vendita di cocaina, la Prima sezione ha invece accolto l'istanza del ricorrente, incentrata sul momento «consumativo» della cessione di cui non c'è traccia nell'ordinanza - peraltro la Corte non ravvisa qui neppure i presup-

posti tecnici del «tentativo».

Un errore di strategia investigativa, evidentemente, considerato che il Dpr 309/90 prevede una progressione criminale complessa e «a salire» che parte dalla coltivazione, produzione, estrazione e così via fino al trasporto, al procurare e che giunge fino alla semplice detenzione, a fini di spaccio o di consumo. Ognuna di queste ipotesi è in sé completa, scrive la Corte: «Se per tutte le fattispecie a schema plurimo che si riferiscono a condotte tra loro legate e funzionali l'una alla realizzazione della successiva, in relazione all'articolo 73 del Dpr 309/90 il momento «consumativo» coincide sotto ogni profilo con il perfezionamento della condotta anticipata sanzionata in via sussidiaria ove non si realizzi l'approfondimento dell'offesa disegnato dalle

ipotesi successive».

Pertanto, in materia di cessione e acquisto di sostanza stupefacente, è sufficiente che si sia formato il consenso tra le parti «non occorrendo per la consumazione di tale ipotesi che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente e cioè che siano realizzate anche le distinte ipotesi della consegna e della detenzione».

Preso questo abbrivio, è evidente che per l'«offerta» e per la «messa in vendita» di sostanza non è necessaria l'accettazione per integrare il delitto consumato, perché se così fosse, con il «consenso» si ricadrebbe nella ipotesi ulteriore della cessione o della vendita. Unica condizione, ovviamente, che l'offerta sia legata a una «effettiva disponibilità», anche se non immediata, della droga stessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Famiglia. L'Università a oltranza non è un alibi per sottrarsi all'assegno

Figli di eterni studenti mantenuti dai nonni

Patrizia Maciocchi
ROMA

Se l'eterno studente decide di mettere su famiglia il mantenimento dei nipoti tocca ai nonni facoltosi. Con la sentenza 16296 la Corte di cassazione respinge il ricorso di un padre che, trincerandosi dietro il suo status di universitario anche se «stagionato», riteneva di non poter assolvere all'obbligo di mantenere la figlia avuta

nel corso di una relazione ormai terminata. Il tribunale per i minorenni aveva deciso per l'affidamento condiviso e la collocazione della bambina presso la madre, alla quale l'ex compagno doveva corrispondere 450 euro al mese come contributo al mantenimento della ragazzina. Una decisione, confermata dalla Corte d'Appello, che ad avviso del ricorrente, gli imponeva un onere non sosteni-

bile per mancanza di risorse economiche proprie.

I giudici della sesta sezione civile innanzitutto, sgombrano il campo da un'eccezione sollevata dalla difesa della donna, precisando che contro il provvedimento della Corte d'Appello in tema di affidamento e mantenimento dei minori figli di genitori non coniugati è possibile il ricorso in Cassazione, a maggior ragione dopo la modifica della disciplina sulla filiazione (legge 219/12 e Dlgs 154/13).

Malapossibilità di proseguire la «guerra» giudiziaria non dà al padre la possibilità di vincerla. La Suprema corte afferma, infatti, che il genitore deve procurarsi i mezzi

per mantenere i suoi figli e gli studi universitari, non ancora portati a termine alla «tenera» età di 35 anni, non possono costituire un alibi per sottrarsi a un preciso dovere.

Se poi l'universitario attempato ha dei genitori facoltosi, come nel caso esaminato, spetta a loro mettere mano alla borsa, fornendo le somme per mantenere i nipoti.

Oltre ai familiari dotati di una buona posizione il padre-studente, poteva contare anche sulla proprietà di un immobile e di un'auto Audi A3. Benilacui vendita, suggerisce la Corte, poteva essere presa in considerazione in alternativa all'aiuto dei nonni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diritti reali. Studio del Notariato dopo la «stretta» della Cassazione

Servitù di parcheggio con contratti a regola d'arte

Angelo Busani

Sono validi il contratto o la clausola contrattuale con cui si costituisca una servitù di parcheggio a favore di un fondo (dominante) e a carico di un altro fondo (servente). Quando dunque la Cassazione ha sancito con la sentenza 23708/2014 (si veda il «Sole 24 Ore» dell'11 novembre 2014) la nullità della servitù di parcheggio non ha dichiarato l'inconfigurabilità in assoluto della servitù di parcheggio, ma ha ritenuto che le servitù esaminate nel caso specifico non avessero i requisiti per ritenere valido il diritto di servitù; in questo senso andrebbe quindi intesa l'affermazione della sentenza n. 23708 secondo cui la servitù di parcheggio sarebbe nulla per «impossibilità dell'oggetto».

È quanto affermato dal Consiglio nazionale del Notariato nello Studio Civilistico n. 1094-2014/C approvato il 6-8 maggio 2015 e recentemente divulgato. Secondo i notai, non è in discussione se la servitù di parcheggio si possa costituire, ma come lo si faccia.

È uno di quei casi in cui la pronuncia non può essere letta solo per i principi che reca, ma anche per il fatto concreto osservato nel corso della controversia. Per questo parrebbe opportuno che i giudici di legittimità potessero maggiore attenzione alle espressioni utilizzate, segnalando, ad esempio, che il principio enunciato non è generalizzabile perché legato al caso specifico: se invece, come accaduto per la sentenza n. 23708, la motivazione sia limitata in pochissime righe, nelle quali concetti assai «pesanti» come quello di «impossibilità dell'oggetto» sono branditi senza adeguate precisazioni, le sentenze corrono il rischio di essere ri-

cordate come inappropriate, poiché da esse non è desumibile alcun principio utilizzabile in altre situazioni. Nello Studio del Notariato si rammentano anzitutto gli elementi indispensabili per costituire validamente anche la servitù di parcheggio, dopo aver ricordato che il contenuto delle servitù può essere liberamente determinato, poiché quanto sono le utilità che un fondo può conferire ad altro fondo (transito, veduta eccetera), tante sono le corrispondenti servitù che possono essere istituite. In particolare:

a) la servitù deve avere il requisito dell'immediatezza, vale a dire che il titolare del fondo

dominante deve potersi avvalere dell'utilità che deriva dalla servitù, senza l'altrui collaborazione (e, in particolare, la collaborazione del titolare del fondo servente);

b) la servitù deve essere costituita per un'utilità specifica (i diritti di usufrutto, uso e abitazione consentono, invece, al loro titolare un utilizzo generico del bene, nei limiti della definizione data dal legislatore) mentre non può consistere in un godimento generale o generico del fondo asservito;

c) la servitù deve essere inerte sia al fondo servente (come gravame di detto fondo) sia al fondo dominante (deve dare utilità a tale fondo), con la conseguenza che l'atto traslativo che abbia a oggetto i fondi trascina con sé la servitù impressa su di essi; d) la servitù deve apporare una utilità al fondo dominante (e non essere un vantaggio personale del proprietario).

IL PROBLEMA

Necessario che l'accordo presenti le caratteristiche che sono previste dalle regole generali dell'ordinamento

Questo problema dunque andrebbe risolto - secondo lo Studio del Notariato - nel senso di ritenere che l'utilità giunge al titolare del fondo dominante attraverso il godimento di tale fondo; in altre parole, la servitù deve dare incremento alla utilizzazione del fondo dominante e deve essere strumentale all'utilizzazione del fondo dominante. Insomma, il passeggiare sul fondo altrui (o il pranzare sul fondo altrui) possono anche essere l'oggetto di un diritto di servitù, se ad esempio il fondo servente sia un albergo o il gravame del fondo altrui sia funzionale all'esercizio dell'attività che si svolge sul fondo dominante.

Anche la servitù di parcheggio dunque, se presenta, in particolare, i caratteri della immediatezza, della «doppia» inerenza (al fondo dominante e a quello servente), della vicinanza e della specificità (ovvero della sua localizzazione sul fondo servente) è validamente impostabile come il diritto di far stazione uno o più veicoli, sul fondo altrui, per dotare di dettaglio un altro immobile, cui sia connotata una presenza umana per periodi continuativi, ad esempio, per esigenze abitative, professionali o imprenditoriali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Locazioni. La Consulta ha censurato la previsione e il ripristino delle sanzioni

Su affitti e registrazioni la «partita» non è chiusa

Nino Scripelliti

Sembra ovvio, ma così evidentemente non era per il Governo che con il decreto legge 47/2014 prorogò, dopo che era stato dichiarato incostituzionale, l'articolo 3, commi 8 e 9, del Dlgs 23/2011 che, nell'occasione della istituzione della cedolare secca sui canoni di locazione, aveva disposto alcune gravi sanzioni per il locatore per il caso di mancata registrazione del contratto nel termine di legge (30 giorni), come la durata quadriennale del rapporto di locazione a partire dalla registrazione e la riduzione del canone al triplo della rendita catastale. Questi effetti punitivi per i locatori, oltre che non previsti dalla legge delega, erano manifestamente sproporzionati ed iniqui, e mossi dal pregiudizio di una diffusa evasione nell'ambito delle locazioni, anche se la mancata registrazione del contratto di locazione non implica affatto che il canone non venga dichiarato agli effetti dell'imposta sul reddito, senza, tuttavia, evitare le sanzioni.

A questa disciplina pose rimedio la Corte costituzionale che, con sentenza 50/2014 dichiarò illegittimo l'articolo 3, commi 8 e 9, del Dlgs 23/2011. Non passarono tuttavia 15 giorni, che il Parlamento, con prontezza certamente degna di miglior causa, introdusse nel decreto legge 47/2014 convertito con legge 80/2014, l'articolo 5, comma 1-ter, che disponeva che sarebbero stati mantenuti, fino alla data del 31 dicembre 2015, «gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti» sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23/2011. In sostanza, il provvedimento disapplicava, o rinviava l'efficacia, apparentemente fino al 31 dicembre 2015, della sentenza della Corte costituzionale 50/2014. Ed è su quest'ultimo decreto-legge che nuovamente, e si spera definitivamente, è intervenuta la Corte costituzionale con la recentissima sentenza 169 del 16 luglio 2015, dichiarandone l'incostituzionalità.

Infatti, ha motivato la Corte, è vietato al legislatore (e quindi anche al Governo in via d'urgenza) prorogare l'efficacia di norme incostituzionali, le quali non possono essere applicate «dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».

A questa non edificante alternanza tra leggi e dichiarazioni di incostituzionalità, sopravvivono tuttavia alcune

questioni. Infatti della, speriamo definitiva, rimozione dell'art. 3, commi 8 e 9, del Dlgs 23/2011, non potranno beneficiare i locatori quando vi sia stata sentenza passata in giudicato in favore del conduttore; e nemmeno potranno beneficiare i conduttori che non abbiano esercitato il loro diritto durante il vigore della legge dichiarata incostituzionale o quando vi sia stata risoluzione consensuale del contratto, o rilascio dell'immobile per scadenza del termine. Inoltre, considerato che l'articolo 5, comma 1-ter del decreto legge 47/2014, si limitava a prorogare fino al 31 dicembre 2015 «gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23/2011», ci si chiede se eventuali contratti non registrati ma successivi alla proroga incostituzionale, siano potuti cadere sotto le maglie del Dlgs 23/2011, che pure non istituiva nuove sanzioni a carico dei locatori, ma prorogava l'efficacia di quelle previste nel decreto legislativo 23/2011.

Infine, eventuali accordi stragiudiziali tra inquilino e locatore non potranno essere ridiscussi o contestati, poiché la transazione, di regola ed in mancanza di specifiche riserve, copre in via tombale la controversia, al riparo di qualunque possibile contestazione. Per contro, la pronuncia di incostituzionalità avrà immediato effetto nelle cause in corso o in quelle nelle quali la eventuale sentenza sfavorevole per il locatore non fosse ancora passata in giudicato (ma sarà necessario proporre appello), poiché la norma annullata non dovrà più essere applicata. In conclusione, un maggior senso di misura nella vicenda non avrebbe pregiudicato il principio della certezza del diritto.

IL PUNTO

Non tutte le situazioni possono beneficiare degli effetti delle pronunce arrivate dalla Corte costituzionale



Cedolare secca

- La cedolare secca è un regime di tassazione sulle locazioni immobiliari abitative che si può adottare in sostituzione di quello ordinario Irpef e delle imposte di registro (tranne che per le cessioni di contratto) e di bollo. La cedolare secca prevede una tassazione con l'applicazione di due aliquote:
 - il 10% per i contratti di locazione a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa.
 - il 21% in tutti gli altri casi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



“IL QUOTIDIANO IN CLASSE”. PERCHÉ FERMARSI AI PREGIUDIZI, QUANDO SI POSSONO SVILUPPARE OPINIONI?

Da 15 anni "Il Quotidiano in Classe" educa gli studenti all'importanza di un'informazione di qualità, supportandoli nello sviluppo dello spirito critico e del senso civico e allenandoli alla partecipazione alla vita sociale. Perché solo grazie alla piena padronanza della propria testa le nuove generazioni potranno crescere e i giovani diventare i cittadini liberi di domani.

adessioni@osservatorionline.it www.osservatorionline.it



OSSERVATORIO GIOVANI - EDITORI



Il Sole 24 ORE.com



QUOTIDIANO DEL DIRITTO
Rassegna di massime sul contratto di viaggio turistico

Tutto il meglio del gruppo 24 Ore per avvocati, giuristi d'impresa, notai e uffici legali in un unico abbonamento digitale. Nel numero odierno la rassegna di massime a cura di Lex24 è sulla disciplina e peculiarità del contratto di viaggio turistico

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com